

XCIII.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo — Risultato delle votazioni seguite ieri per la nomina dei membri delle varie Commissioni di sorveglianza — Seguito della discussione del progetto di legge: « Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale » — Nuova redazione dell'articolo 2. approvata — Approvazione degli articoli 18 a 23 — Progetto di coordinamento dell'articolo 24, ultimo del progetto, del Senatore Casati, Relatore — Osservazioni e modificativa proposta all'articolo 23 fatta dal Ministro della Guerra in sostituzione di quella del Relatore — Approvazione della proposta fatta dal Ministro e dell'articolo 23 modificato, nonchè dell'articolo 24 — Relazione di due petizioni inerenti al progetto ora approvato — Parole dei Senatori Gadda, Casati, Relatore, e Menabrea, intorno ad una petizione di furieri della cessata Guardia nazionale di Roma — Ordine del giorno proposto dalla Commissione sulla petizione medesima, approvato — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876; Idem del Ministero degli Affari Esteri; Idem del Ministero dell'Istruzione Pubblica; Idem del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti — Basi organiche della milizia territoriale e comunale — Discussione del progetto di legge per alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, piazza Colonna, e in Torino, piazza Carlo Emanuele II — Considerazioni e ordine del giorno proposto dal Senatore Cannizzaro, Relatore, a nome dell'Ufficio Centrale — Considerazioni del Senatore Gadda, cui risponde il Ministro delle Finanze — Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Menabrea — Replica del Senatore Gadda e raccomandazioni del Senatore Di Bagno — Replica del Relatore — Osservazioni del Senatore Ferruris, cui risponde il Ministro delle Finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei due articoli di questo progetto di legge e dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale — Presentazione di due progetti di legge — Discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876 — Proposta del Senatore Caccia, approvata — Approvazione dei capitoli da 1 a 3 — Osservazioni del Senatore Tabarrini sul capitolo 4: « Imposta sui redditi di ricchezza mobile » cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Tabarrini — Approvazione del capitolo 4 e del successivo capitolo 5 — Osservazioni del Senatore Lampertico sul capitolo 6: « Tassa sulla macinazione dei cereali » cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Lampertico, e controreplica del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.
È presente il Ministro della Guerra; e successivamente intervengono i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e

Commercio, degli Affari Esteri, della Marina, ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti Diversi

Chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia il Senatore Ruschi che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato delle tre votazioni di ieri.

Per la nomina de' Commissari di vigilanza alla Cassa di depositi e prestiti, i Senatori votanti erano 55. Ottennero la maggioranza dei voti i Senatori:

Beretta che ne ebbe	47
Astengo	45
Di Cossilla	41

Quindi i Senatori Beretta, Astengo e Di Cossilla sono membri della Commissione di vigilanza della Cassa di depositi e prestiti.

Per la nomina della Commissione di vigilanza al fondo per il Culto, i Senatori votanti sono stati 55. Ottennero la maggioranza dei voti i Senatori:

Mauri che ne ebbe	47
Giovanola	43
Duchoquè	42

In conseguenza i Senatori Mauri, Giovanola e Duchoquè sono membri della Commissione di vigilanza al fondo per il Culto.

Per la nomina dei Commissari alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1876, i Senatori votanti furono 55. Ottennero la maggioranza dei voti i Senatori:

Mauri che ne ebbe	43
Chiavarina	42
Duchoquè	41

Per conseguenza i signori Senatori Mauri, Chiavarina e Duchoquè sono nominati Commissari della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1876.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge

sulle basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

Il Senato ricorderà che ieri venne sospesa la discussione all'articolo 18. Prima di procedere alla discussione di quest'articolo, stimo opportuno di riferire al Senato il nuovo testo dell'articolo 2 accettato dall'Ufficio Centrale e dal sig. Ministro.

La prima parte dell'art. 2, la quale era nei termini seguenti:

Art. 2.

« La milizia territoriale non può essere mobilitata in tempo di guerra, nè chiamata sotto le armi per esercitazioni straordinarie che mediante Decreto Reale » venne modificata nel modo seguente:

« La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in tempo di guerra o per le esercitazioni di una durata non maggiore di 8 giorni dell'anno, e soltanto per Decreto Reale. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo così modificata è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti i due capoversi dell'art. 2 che suonano così:

« La chiamata potrà essere fatta per classe; per categoria, per comune o per distretto militare.

« Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sotto ufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono. »

Chi approva questi due capoversi, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 2. come sopra modificato, sorga.

(Approvato.)

Passiamo adesso alla discussione dell'articolo 18, al quale ci siamo arrestati ieri, e che è del seguente tenore.

Art. 18.

La truppa della milizia comunale in occasione di servizio sarà provveduta dal rispettivo comune de' distintivi militari che verranno determinati con Decreto Reale.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 19.

I comuni cui saranno dati in consegna fucili

e munizioni per la milizia comunale, ne sosterranno le spese di manutenzione.

(Approvato.)

Art. 20.

I drappelli di milizia comunale comunque formati e di qualsiasi forza saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare da cui dipendono. Epperò i comandanti di questi distretti avranno su di essi la stessa autorità disciplinale, che i comandanti di distacco dell'esercito permanente.

Le norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite da Decreto Reale.

(Approvato.)

Art. 21.

Il graduato della milizia comunale cui per causa di servizio e di disciplina nella milizia medesima venisse inflitta la retrocessione dal grado, perde il grado medesimo che aveva nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

(Approvato.)

Art. 22.

Le dispense di cui all'articolo 9 si intenderranno estese al servizio della milizia comunale.

(Approvato.)

Art. 23.

Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861 riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale.

(Approvato.)

Disposizione transitoria.

Art. 24.

In caso di guerra e sino a tutto l'anno 1879 il Governo potrà organizzare i battaglioni di Guardia nazionale mobile a termini della legge 4 agosto 1861, N. 143.

Senatore CASATI *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI *Relatore*. Io proporrei che l'articolo 24 contenente la disposizione transitoria, fosse trasportato dopo il capo primo e divenisse così l'articolo 10, per la ragione che quest'articolo riguarda puramente e semplicemente la milizia territoriale; quindi ora non trovasi veramente al suo posto giacchè il Capo II parla esclusivamente della milizia comunale.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questo cambiamento?

MINISTRO DELLA GUERRA. Io non troverei da

opporre difficoltà alla proposta dell'on. Relatore, anzi la credo utile; mi sembra però che si cada in un inconveniente coll'articolo 23 che il Senato ha già votato, nel quale è detto che sono abrogate le leggi del 1848 e del 1861, la quale ultima è appunto quella che istituisce i battaglioni della Guardia nazionale mobile in tempo di guerra. L'articolo 24 transitorio conserva ancora una parte della legge 1861 per 4 anni, cioè sino al 1880. Ora, se noi trasportiamo l'art. 24, il quale conserva ancora una parte della vecchia legge dopo l'articolo 9, mi sembra che si crei una contraddizione, dal momento che l'articolo 23 sopprime la legge del 1861; e la nuova legge che si sta discutendo potrebbe essere intaccata d'irregolarità, perchè, come già dissi, l'ultimo articolo sopprime la legge senza condizioni. Per questo motivo mi sembra che bisognerebbe almeno fare una qualche aggiunta all'articolo 23.

PRESIDENTE. Metterò dunque prima ai voti la proposta di trasportare quest'articolo, quindi quella di un'aggiunta all'art. 23. Bisogna però che questa aggiunta sia formulata; prego quindi l'Ufficio Centrale di trasmetterne il testo al banco della Presidenza.

Il Senato ha inteso che l'on. Ministro consente che l'articolo 24 sia messo invece prima dell'art. 11. L'articolo 10 allora sarebbe questo:

« In caso di guerra, e sino a tutto l'anno 1879, il Governo potrà organizzare i battaglioni di Guardia nazionale mobile a termini della legge 4 agosto 1861, N. 143. »

Chi approva quest'articolo e questa trasposizione, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Adesso verrà l'aggiunta all'articolo 23 già votato, ora trasmessa dall'Ufficio Centrale, e che è del seguente tenore:

« Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861 riflettenti la milizia comunale e Guardia nazionale, salvo il disposto dell'art. 10 della presente legge. »

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Corre l'obbligo a Relatore di riferire sopra due petizioni state trasmesse all'Ufficio Centrale riguardanti l'oggetto di questa legge. L'una è della Giunta

comunale di Salza Irpina, la quale richiama l'attenzione del Senato sopra le disposizioni dei progetti di legge sul reclutamento dell'esercito e sulla milizia territoriale e comunale, acciò sia convenientemente provveduto alla sicurezza pubblica, ed alla tutela delle private proprietà.

Questa non è una petizione nel vero senso della parola, ma piuttosto una raccomandazione, perchè la legge, che ora si è discussa, provvedesse alla sicurezza pubblica. Siccome, e l'Ufficio Centrale e il Ministero, proponendo al Senato questo progetto di legge, hanno appunto creduto di raggiungere lo scopo che il progetto si era prefisso; così sopra questa petizione non vi è veramente nulla ad aggiungere.

Coll'altra petizione portante il N. 160, alcuni furieri maggiori della Guardia nazionale di Roma in previsione che pel riordinamento della milizia comunale abbia a cessare il loro impiego, invocano l'appoggio del Senato onde ottenere dal Governo un altro mezzo per provvedere alla propria sussistenza.

La Commissione, ritenuto che prima d'ora i petenti fossero impiegati governativi, non vede ragione per cui il Governo abbia da pensare a loro quando cessino di far parte della Guardia nazionale; esso propone quindi l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Desidererei conoscere dall'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale se questi furieri hanno giustificata la loro posizione; perchè, se risulta che effettivamente non hanno alcun titolo verso il Governo, allora comprendo benissimo la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice. Se invece alcuno di loro, come io credo, avesse già servito nell'esercito, allora mi parrebbe più opportuna la proposta di rinviare la petizione al Ministero della Guerra.

È questione amministrativa; ed io credo che il signor Ministro della Guerra non avrà difficoltà a ricevere una petizione quando si tratta soltanto di liquidare una posizione.

-Noi non possiamo, allo stato delle cose, dire non hanno alcun diritto, (giacchè l'ordine del giorno puro e semplice suonerebbe così); ed è negli usi e nelle tradizioni del Senato, che

quando una petizione richiede un esame amministrativo, si mandi al Ministero.

Io quindi pregherei l'Ufficio Centrale di voler modificare la sua proposta, ed invece dell'ordine del giorno puro e semplice, di proporre il rinvio di questa petizione al Ministero della Guerra.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Osservo che qualora questa petizione si dovesse rimandare al Ministero, non sarebbe a quello della Guerra, cui dovrebbe essere rinviata, ma sibbene a quello dell'Interno, trattandosi di furieri-maggiori non dell'Esercito, ma della Guardia nazionale. Ma essi coprivano un impiego non governativo, ma municipale; e questa è appunto la ragione per la quale l'Ufficio Centrale ha creduto dover proporre l'ordine del giorno puro e semplice. E tanto più s'è persuaso di questa ragione, in quantochè nella condizione dei furieri-maggiori della Guardia nazionale di Roma si trovavano tutti gli altri sott'ufficiali retribuiti con stipendio, che prestavano servizio presso tutti gli altri Comandi di Guardia nazionale del Regno; per cui quel che si sarebbe fatto per Roma, si sarebbe per parità di trattamento dovuto fare per tutti gli altri sott'ufficiali, che si trovano nelle identiche condizioni di quelli di Roma.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io non voglio ulteriormente intrattenere il Senato sopra di questo incidente. Osservo solamente che a Roma lo scioglimento della Guardia nazionale è avvenuto per fatto governativo, prima ancora che la legge ponesse fine alle funzioni della Guardia nazionale.

Quindi sono intervenute trattative fra il Ministero dell'Interno e quello della Guerra, per vedere se, dovendosi nominare dei diurnisti o scrivani straordinari, non fosse il caso di preferire quei furieri-maggiori della Guardia nazionale, che avevano prima servito nell'esercito. Non comprendo quindi perchè ad una domanda così semplice non si creda di poter aderire.

Ad ogni modo io non faccio proposte, e non mi oppongo alle conclusioni dell'Ufficio Cen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

trale, dichiarando però che m'astengo dal votare.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Non vorrei che l'onorevole Senatore Gadda credesse che l'Ufficio Centrale faccia un'opposizione assoluta a questa petizione. Esso s'è tenuto unicamente alla natura speciale dei petenti, che in oggi non sono impiegati governativi, ma impiegati municipali. Se i furieri-maggiori, che in oggi reclamano sono antichi militari, essi hanno diritto ad ottenere, sempre quando siavi posto e che concorrano in essi le debite condizioni, un collocamento dal Ministero della Guerra. La porta è loro aperta, e, se hanno dodici anni di servizio, i regolamenti che essi devono conoscere, dan loro diritto di ricorrere al Ministero, per ottenere in caso di vacanza, e sempre quando nulla si opponga alla loro domanda, un posto di scrivano o di diurnista. Ma l'Ufficio Centrale, ripeto, non crede di dover rinviare questa petizione né al Ministro dell'Interno, né a quello della Guerra, perchè nella medesima condizione si troverebbero tutti i furieri delle altre Guardie nazionali. Perchè i furieri della Guardia nazionale di Torino, Napoli ecc. non farebbero i medesimi ricorsi? Ne avrebbero il medesimo diritto. L'Ufficio Centrale dunque ritiene che debbano ricorrere al Ministero e non al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gadda non avendo fatta alcuna proposta, non mi resta che mettere ai voti quella dell'Ufficio Centrale sulla petizione presentata e di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

Non facendosi osservazioni, la proposta s'intende approvata.

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei diversi progetti di legge già discussi ed approvati.

(Il Senatore Segretario BERETTA fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Avverto che le urne si lasceranno aperte per comodo di quei signori Senatori che potranno sopraggiungere.

Discussione del progetto di legge: Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, Piazza Colonna, e in Torino, Piazza Carlo Emanuele II.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Alienazione dei

fabbricati demaniali posti in Roma, Piazza Colonna, e in Torino, Piazza Carlo Emanuele II.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale che hanno esaminato il progetto di legge a voler prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Riguardo ai due articoli di legge che autorizzano il Governo del Re ad alienare due fabbricati demaniali, ecco quanto il vostro Ufficio Centrale ha creduto opportuno di osservare.

Riguardo alla vendita del fabbricato di Torino, come potete vedere dalla Relazione, esso non ha nulla da opporre; sono svolte anzi nella Relazione le ragioni per le quali si approva la vendita di questo fabbricato demaniale. Questa vendita farà parte di una transazione tra la provincia di Torino ed il Demanio e così si porrà fine ad una lunga vertenza tra questi giacchè la provincia di Torino rinunzierà alle ragioni di proprietà che credeva di avere su questo palazzo.

Sono poi accettabili le ragioni che hanno suggerito al Governo del Re di rivolgere ad utilità privata il palazzo di Piazza Colonna che era occupato dalla Posta e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Per la Posta si è già provveduto, assegnando al Ministero dei Lavori Pubblici un fondo speciale per trasferirla, e sono in corso i lavori per l'adattamento dell'altro locale nell'ex-convento di S. Silvestro.

Il palazzo in Piazza Colonna, di molto pregio per l'industria privata, non offre alcun vantaggio per una pubblica amministrazione, quindi tornerà più conto a venderlo all'asta, e se ne ricaverà un valore maggiore.

Fu nell'altro ramo del Parlamento espressa la speranza che il prezzo assegnato per il palazzo di Piazza Colonna fosse molto aumentato nella gara dell'asta, ed anzi fu convenuto di fissare un *minimum* più elevato, ed il signor Ministro delle Finanze prese impegno davanti l'altro ramo del Parlamento, prima di aprire l'asta, di fare ristimare questo locale, per vedere se era possibile di metterlo ad un prezzo

più elevato. Su ciò l'Ufficio Centrale non ha elementi da dare speranza più o meno fondata; ma una volta che è noto il dubbio che possa cavarsene un prezzo maggiore, l'Ufficio Centrale associa il suo voto a quello che è stato dato dall'altro ramo del Parlamento, perchè il Ministero, prima di metterlo all'asta, veda se occorra di rialzare il prezzo fissato in questo articolo 1. della legge. Dunque l'Ufficio Centrale propone senz'altro l'approvazione dei due articoli del progetto di legge.

Come il Senato avrà già potuto rilevare dalla Relazione, l'Ufficio Centrale coglie l'occasione di questo straordinario introito che sarà procurato all'erario dal Ministero dell'Istruzione Pubblica alienando il palazzo di Piazza Colonna per proporvi un ordine del giorno.

La Commissione dell'altra Camera, quando le si presentò il progetto di legge per la costruzione di tre istituti scientifici nell'orto di S. Lorenzo in Panisperna sul Viminale, fece sulle prime un esame severissimo, per vedere se quella località convenisse per trasferirvi successivamente tutti gl'istituti scientifici della Università romana, e trovò che quella località era sufficiente non solo per sopperire ai bisogni presenti, ma anche per lo sviluppo avvenire di quegli istituti scientifici.

Quindi l'altro ramo del Parlamento, in seguito al rapporto della Commissione, espresse nettamente il concetto che quello non era che il cominciamento di un grande disegno, il quale mirava alla creazione di un insieme di istituti per gli studî sperimentali. Si domandarono allora al Parlamento 500 mila lire.

Fu tosto osservato che per fondare i tre primi istituti che erano ivi accennati, cioè un grande istituto chimico, un grande istituto fisico, ed un istituto di fisiologia, di cui i primi due trattavasi di costruirli di pianta, quella somma era insufficiente, ed il Governo riconobbe allora l'insufficienza di quel fondo; ma dichiarò che quello non era destinato che per cominciare, e che prometteva a tempo più opportuno la dimanda di altri fondi per l'ultimazione dei medesimi.

Naturalmente dal 1872 in poi si pose mano all'opera per l'adattamento dell'istituto chimico. l'istituto chimico è arrivato quasi a compimento, ma non si era posto mano nè all'isti-

tuto fisico, nè all'istituto fisiologico che erano già compresi in quella legge.

L'insufficienza dei fondi fu dall'esperienza confermata, ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica sospese sin anche il compimento dell'istituto chimico. Disse: bisogna vedere quale sarà l'importo di tutti questi lavori dei tre istituti. Quando il totale preventivo sarà fatto, allora ci rivolgeremo al Parlamento per compiere quel desiderio che fu votato con quella legge e fissare la cifra che si tratterebbe di aggiungere.

Tutti questi studi sono già fatti da molto tempo. Coloro che si interessano di istruzione pubblica, e principalmente di questo disegno, al quale hanno attaccato una certa importanza, perchè destinato a crescere il decoro scientifico della capitale, ed avviare anche come esempio di progresso in tutta Italia un ordine di istituti scientifici, che sinora non esiste, da servire altresì come modello; costoro, dico, sono stati cullati nella speranza che di giorno in giorno la domanda si sarebbe fatta al Parlamento. Ma nella sua politica il Ministro delle Finanze non ha acconsentito mai che si domandasse un fondo a questo scopo, ed ha sempre detto che quando l'occasione si presenterà di un introito straordinario, allora sarà esso destinato per ultimare questi istituti scientifici che l'onorevole Presidente del Consiglio dichiara di voler compiere non solo, perchè è un dovere impostogli da una legge votata, ma anche perchè entra nell'ordine de' suoi principî. Al vostro Ufficio Centrale è parso che non ci era migliore occasione di questo introito straordinario proveniente dal trasferimento del Ministero di Pubblica Istruzione, per chiedere lo stanziamento del fondo necessario a compiere gl'istituti di scienze sperimentali.

Parve al vostro Ufficio Centrale che se si lasciasse sfuggire questa occasione il Ministro delle Finanze non ne troverà mai un'altra per consentire la dimanda di questo fondo. Pur troppo, mentre quando trattasi di altre spese non si trovano ostacoli a riconoscerne l'urgenza, quando trattasi di spese per il progresso della scienza, l'urgenza non è riconosciuta. Egli è che questa urgenza non può essere riconosciuta ed apprezzata sempre dal pubblico. Certi lavori pubblici, non ostante che richiedano più milioni, incontrano il favore popolare per-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

chè sostenuti da uomini potenti per popolarità. La coltura degli altri studî naturalmente non può essere difesa che da uomini di scienza, e gli uomini di scienza non hanno modo di ottenere il favore popolare, e però spesso sono impotenti a far valere le loro idee.

L'Ufficio Centrale ha quindi creduto di cogliere questa occasione, e farsi interprete certamente di un alto ufficio di questa Assemblea che è quello di promuovere tutto ciò che riguarda l'alta coltura scientifica, nel ricordare al Ministero di non lasciarsi sfuggire questa occasione di un introito straordinario per proporre al Parlamento una spesa straordinaria in favore della scienza.

Quindi l'Ufficio Centrale ha redatto un ordine del giorno.

Debbo avvertire che prima di scrivere questo ordine del giorno l'Ufficio Centrale non ha mancato di udire il parere del Ministro delle Finanze e di quello della Istruzione Pubblica; e da una parte e dall'altra non è stata manifestata alcuna ripugnanza ad accettare il voto che si propone, anzi essi hanno riconosciuto che era tempo di trovare una opportuna occasione per compire gl'istituti di scienze sperimentali.

A dire il vero anche altri Ministri che hanno retto il dicastero di Pubblica Istruzione, hanno espresso il pensiero che il compimento degl'istituti scientifici sul Viminale era cosa che dovea farsi non solo per eseguire un voto del Parlamento, ma altresì per il decoro del Governo. A queste buone intenzioni mancò l'occasione. L'occasione ora si offre, e perciò si propone di non lasciarla sfuggire. L'ordine del giorno scritto a stampa in fine alla Relazione è il seguente:

« Il Senato invita il Ministero a studiare, se col prodotto della vendita del palazzo indicato nell'articolo 1. del presente progetto di legge, e di quelle particelle di terreni acquistati dal Ministero di Pubblica Istruzione, che sovrabbondano ai suoi scopi, si possa costituire un fondo per il compimento dei lavori ordinati colla legge del 28 giugno 1872, n. 886, ed a presentare a tal fine un apposito progetto di legge. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io non ho alcuna eccezione a fare alla proposta di legge per vendere il

palazzo di Piazza Colonna. Soltanto non vorrei che fosse venduto a prezzo troppo tenue. Il prezzo attuale di stima io lo credo inferiore al suo valore di contrattazione. Io so che per quel palazzo venne offerta a me una somma assai più rilevante in altro tempo, quando vi era la speranza di un incremento commerciale che in questo momento è diminuito.

L'attuale non è quindi il momento più opportuno per venderlo; ed il Ministro della Pubblica Istruzione fu appunto quello che dapprima si oppose alla vendita di quel palazzo, mentre ora è quello che la promuove, come vedesi dalla Relazione dell'Ufficio Centrale.

Egli ora ha pensato di dedicare il ricavo di quello stabile a compiere il progetto dell'Università a Panisperna.

All'ordine del giorno non farò che una osservazione. Esso invita il Governo a mutare una legge, perchè il prezzo dei beni demaniali non si può convertire ad uso speciale di un'amministrazione. Io non vi farò eccezione, perchè una legge potrebbe modificare quello che stabilisce un'altra legge. Dichiaro però che amerei di conoscere come possa venir garantita la conservazione della facciata verso la Piazza, condizione che la Relazione afferma doversi imporre.

Io credo che questa convenzione senza una sanzione con una determinata penalità non avrà pratico valore, perchè sarebbe una servitù prediale, di una natura sua propria.

Non vi ha predio a cui servire. La Piazza pubblica a vantaggio della quale si stabilirebbe questa convenzione non appartiene al governo: bisognerebbe forse che intervenisse anche l'amministrazione municipale, a favore della quale questa convenzione venne imposta.

Io credo quindi che, sia per il prezzo, sia per tutelare questa condizione, debbasi studiare con accuratezza uno speciale capitolato.

L'azione di indennità che vi sarebbe se uno violasse questa convenzione, non avrebbe alcun vero valore, perchè allo Stato non ne deriverebbe danno dalla violazione. Ecco quindi che la naturale sanzione della indennità mancherebbe; e per dare alla raccomandazione che fa il Relatore, un senso pratico, bisognerebbe che il capitolato portasse una penalità rappresentata da una multa.

Con queste osservazioni io accetterei anche

l'ordine del giorno come è proposto. Amerei però essere tranquillizzato sui dubbi che ho espressi, relativamente al prezzo ed alla conservazione. Questa osservazione la devo fare anche perchè vedo, che vi è una tendenza nelle singole amministrazioni a dimenticare per l'utile proprio i bisogni delle altre amministrazioni.

Quel locale sarebbe evidentemente molto opportuno per la sede della Divisione militare di Roma.

Il Comando militare non ha una sede; ha un locale provvisorio dal quale dovrà essere tolto. Se noi non possiamo avere un prezzo conveniente nella vendita del palazzo, perchè non lo destineremo alla Divisione militare?

Tanto più questa considerazione può sembrare opportuna in quanto che, per l'utile pubblico, e per aprirvi negozi, è reclamato il solo piano terreno, ove sta ora la Posta.

Ad ogni modo, non dubito punto che l'Amministrazione pubblica nel dare esecuzione a questo progetto di legge, saprà tutelare l'interesse dello Stato e dei vari servizi pubblici.

L'articolo in se stesso nulla dice. Non sono che raccomandazioni che fa il Relatore, e che il Senato confermerà col suo voto. L'articolo dice solo, che il Governo del Re è autorizzato ad alienare il palazzo di proprietà demaniale, situato ecc., in base al prezzo di lire 467,400, determinato con perizia. Importa che le condizioni sieno chiarite nel capitolato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo che chiarendo bene i vari punti che sono stati finora discussi si toglierà ogni dubbiezza sopra l'argomento.

L'onorevole Senatore Gadda ha domandato se non sarebbe conveniente di destinare il locale di piazza Colonna, che per l'addietro serviva al Ministero della Pubblica Istruzione ed alle Poste, a qualche altra amministrazione.

A ciò risponderò che questa questione è stata esaminata attentamente, e la ragione per la quale si credette opportuno di vendere quella proprietà fu che la località in cui si trova, e la concorrenza di compratori che può avere per la bellezza del sito può recare

tale un aumento di prezzo sulla stima da rendere più utile di destinare qualche altro locale per le Amministrazioni che ne hanno bisogno.

Questa fu la ragione per la quale il Governo credette opportuno il vendere quel fabbricato reputando che con una somma minore, con un sacrificio minore avrebbe potuto avere un edificio in una località non così splendida, ma egualmente utile all'Amministrazione cui si cerchi di collocare.

Premesso questo primo punto, il secondo viene da sé, cioè a dire che la perizia conviene rinnovarla; ed inoltre conviene che questa vendita sia fatta in tali condizioni da poterne realmente ottenere un prezzo conveniente, un prezzo non solo degno del fabbricato, ma ancora della sua situazione.

In questo senso mi espressi altresì nell'altro ramo del Parlamento, e mi gode l'animo di aver antivenuto il desiderio giustamente espresso dal Senatore Gadda cioè che non si deve, per così dire, vendere, a fuoco e a fiamma, ma che debba esser questa proprietà venduta come merita, non solo per il suo valore intrinseco, ma altresì per il suo valore direi quasi d'affezione.

L'onorevole Gadda osserva che attesa la bellezza dell'edificio, atteso che vi sono anche delle antichità (se non erro le colonne provengono dal foro dell'antica città di Vei), non potete lasciarlo l'uso, e l'abuso in completa balia del compratore il quale ne faccio quello che più gli aggrada! Evidentemente, il capitolato d'appalto dovrà stabilire condizioni che assicurino la conservazione di tutto ciò che è antico e monumentale, e inoltre la formosità del luogo; e con questo mi sembra di aver calmati i timori dell'onor. Gadda.

Ora vengo all'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale.

Quando fu proposto di fondare alcuni istituti scientifici a Panisperna e il Parlamento votò un mezzo milione a tal fine, fu detto apertamente che a voler fare cosa conveniente e proporzionata ai bisogni della scienza, molto maggior somma sarebbe occorsa, e le dichiarazioni del mio onorevole antecessore, che aveva portato la detta somma nel bilancio, furono sopra di ciò molto esplicite. Ne sarebbe quindi venuta la conseguenza di dover inscrivere sul

bilancio lo stanziamento di ulteriori somme per la continuazione dell'opera medesima; ma a questo punto tanto il Ministro delle Finanze quanto il Ministro dell'Istruzione Pubblica, sentirono il bisogno di formarsi un'idea chiara di ciò che in complesso sarebbero costati questi istituti, per non avventurarsi ad altri stanziamenti senza saper bene a che cosa si andava incontro.

Il Ministro delle Finanze poi, come è naturale, poneva un'altra condizione ed era di trovare qualche entrata, la quale sopperisse a questo stanziamento, e non si aggravasse il bilancio di una somma nuova senza che vi fosse qualche corrispettivo.

Si fu allora che a taluno, e fra gli altri ai membri dell'Ufficio Centrale sorse quest'idea; perchè non potreste voi destinare la somma che ritrarrete da questo palazzo alla continuazione ed al compimento dei lavori in Panisperna, che pur una volta cominciati, non si potranno lasciare indefinitamente sospesi? E proseguendo nelle indagini, ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica dichiarando che gli erano stati assegnati per ragioni d'ufficio e per scopi scientifici alcuni terreni nell'interno della città, e che parte di essi sovrabbondava allo scopo, cosicchè gli rimanevano particelle di terreno vendibili, l'Ufficio Centrale ne concluse che si potrebbe studiare se col prodotto di questo palazzo e di queste particelle di terreno, si potesse continuare l'opera sospesa, e per la quale in bilancio non vi è destinata ora alcuna somma.

A questo voto, a questo desiderio di studiare la questione a fine di convertire quell'entrata nella spesa accennata, mi pare di non potermi rifiutare; quindi dichiaro che non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale; ben inteso che questo non mi lega a presentare il progetto di legge. È naturale che io sono costretto ad esaminare prima la questione per vedere come e quanto si possa fare, in quali termini ed in qual tempo. Mi auguro di veder soddisfatti i desideri dell'Ufficio Centrale, ma non potrei oggi obbligarmi ad una deliberazione che prenderò dopo gli studi medesimi.

Rimane un'ultima parte e si riferisce anche essa ad un punto toccato dall'onorev. Gadda. L'onorevole Gadda ha parlato di una violazione di legge; che potrebbe essere la conseguenza di questo voto, accennando però che con un'altra legge vi si poteva rimediare.

Io vado più oltre di lui: non ho mai inteso che anche con una legge che io presentassi di questo genere, si dovesse andar contro al sistema generale di contabilità.

Il mio concetto è questo: di vendere il palazzo, qualora si trovi prezzo conveniente ed all'entrata straordinaria che verrebbe nel Tesoro per effetto di questa vendita, far corrispondere nella spesa straordinaria nel Bilancio dell'Istruzione Pubblica un'uguale somma per il compimento dei lavori di Panisperna. Di modo che la legge di contabilità non sarebbe punto alterata; la nostra legge infatti vuole che tutto ciò che si riscuote sia versato nel Tesoro, e che tutte le spese dal Tesoro si paghino. Qui si tratterebbe dunque di inscrivere nel bilancio, contemporaneamente all'iscrizione di una entrata straordinaria, una spesa straordinaria: il che oggi non posso fare perchè altererebbe le proporzioni del mio bilancio.

Dopo queste dichiarazioni, io spero che l'onorevole Gadda, e l'Ufficio Centrale saranno soddisfatti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Io non nascondo la mia dispiacenza nel vedere che il Governo ha l'intendimento di alienare il palazzo di piazza Colonna, perchè mi pare che, e la sua posizione e la sua bellezza siano tali da consigliarne la conservazione per vantaggio o del Governo o del Municipio.

Ma poichè se ne deve fare il sacrificio, io non posso che applaudire all'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio Centrale, che vedo con piacere accettato dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri. Io non parlerò della forma di quest'ordine del giorno, più o meno regolare; mi pare che il signor Ministro abbia convenientemente risposto alle eccezioni dell'onorevole Gadda....

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

Senatore MENABREA.... Ma credo che sia molto opportuno valersi di questa occasione per eccitare il Ministero a mettere a profitto i mezzi che si ricaveranno dalla vendita del palazzo di piazza Colonna per portare a compimento il grande stabilimento di scienze naturali dell'Università di Roma. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatta bensì la conquista

materiale di Roma, ma che rimangono ancora a farvi delle conquiste morali; questè richiegono diversi mezzi, principalissimo fra i quali è il favorire le scienze, al quale scopo giova immensamente la introduzione in Roma di un grande Istituto di scienze fisiche e naturali. Questo insegnamento è già iniziato colla scuola di chimica, voglio dire col grande Istituto di chimica, ma mancano ancora quelli di fisica, di storia naturale e di fisiologia. Sarebbe quindi necessario di concentrare nel medesimo luogo tutto quel corredo di scienze naturali, le quali si recano reciproco aiuto, e possono così dare quei migliori risultati, che tutti ci dobbiamo aspettare dai sacrifici, che farà lo Stato. La cosa è importante, ed io confido che il Governo farà sì che l'opera, saggiamente iniziata, riesca una delle migliori e veramente degna del Governo italiano.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Il modo con cui era formulato l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale dava, secondo me, ragione alle mie osservazioni; ma le spiegazioni date dall'on. Presidente del Consiglio mi tranquillizzano perfettamente, ed io accetto l'ordine del giorno come venne spiegato dall'on. Ministro. Soltanto insisto nella raccomandazione, semplice raccomandazione, che, avendo anche lo stesso Ministero sentito il bisogno di conservare lo stato attuale di quel palazzo nella sua parte esterna verso la Piazza, nel capitolato sia provveduto in modo da tutelarne la conservazione. Si tratta d'imporre una servitù; e, se noi non la circondiamo d'una sanzione, io credo che quella servitù non avrebbe un vero valore pratico, imperocchè il non osservarla, siccome non arrecherebbe un danno materiale, credo non ne verrebbe nel Governo un diritto ad indennità. Rinnovo quindi la preghiera, perchè nella redazione del capitolato si ponga mente ad introdurre quelle condizioni atte alla conservazione di quel monumento, a seconda del desiderio comune a tutti noi.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al Relatore, ma, siccome l'ha pur chiesta il Senatore Di Bagno, così, se non c'è osservazione in contrario, la do prima a quest'ultimo.

Il Senatore di Bagno ha la parola.

Senatore DI BAGNO. Encomio il concetto di trar partito dal fabbricato demaniale in piazza Co-

lonna, se questo è superfluo al Governo; ma non vorrei che in ciò si prendesse di mira il solo lato finanziario. La mia idea sarà forse un po' troppo fantastica, ma mi permetto esternarla. Roma, capitale, Roma città di tanta importanza, non ha una piazza centrale, che corrisponda alla grandiosità sua. Coll'atterramento del fabbricato di cui trattasi, si soddisferebbe, secondo me, a tal bisogno, e verrebbe ad un tempo messo in vista il grandioso palazzo di Montecitorio.

Io vorrei rivolgere all'onorevole Ufficio Centrale la preghiera di studiare il modo che si potesse accordare in caso di vendita una preferenza a favore del Municipio.

Una volta proprietario del fabbricato, il Municipio ne potrebbe frattanto trar profitto, e in seguito potrebbe offrirsi l'occasione di realizzare qualche grandioso progetto mentre invece, caduto fra le mani di qualche speculatore privato, si dovrebbe probabilmente rinunciare a questa speranza.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale approva il progetto di trar partito dal valore eccezionale del palazzo in piazza Colonna, sicuro che questo partito non avrebbe diminuito il decoro della città; tanto più che era promesso dal Ministero, ed anche nell'altra Camera il Ministro aveva preso l'impegno, che il palazzo nella parte che serve di ornamento alla città non dovesse essere mutato. L'Ufficio Centrale non può ingerirsi di un progetto speciale qual è quello dell'ingrandimento d'una piazza. Non è stata mai mossa al Governo alcuna domanda dal Municipio su ciò. Se fosse stata fatta, la cosa avrebbe preso tutt'altro corso.

Il Governo ha preso da sè l'iniziativa non solo della custodia delle antichità di cui ha la tutela, ma ha anche preso l'iniziativa nell'interesse del Municipio giacchè gli ha conservato il diritto di tenere gli orologi al posto. Quindi l'Ufficio Centrale non può accettare il mandato di studiare ora un nuovo modo, una nuova condizione di vendita, tanto più che manca l'offerta del Municipio. Se questa fosse stata fatta al Governo, il Governo l'avrebbe esaminata di certo, ed ove convenisse al decoro

della capitale ed agli interessi dell'erario avrebbe fatto al Parlamento le opportune proposte.

Il vostro Ufficio Centrale ha trovato che il Governo aveva avuto abbastanza sollecitudine dell'ornato e del decoro della città ed anche dei comodi del Municipio, imponendo ai compratori di quel palazzo oneri e vincoli che ne diminuiranno il prezzo di vendita; e quindi vi ha proposto puramente e semplicemente l'approvazione dell'articolo di legge, come era del resto già stato approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. Altro non mi resta, a nome anche degli altri Senatori componenti l'Ufficio Centrale, che ringraziare l'onorevole signor Ministro delle Finanze per la sollecitudine manifestata in favore degli istituti scientifici, e per la promessa di compiere il disegno iniziato colla costruzione dell'istituto chimico. Non altro era lo scopo che l'Ufficio Centrale si proponeva, che quello di richiamare alla memoria del Governo quegli istituti, e l'impegno preso di compirli.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Alla proposta dell'onorevole Senatore Gadda, l'onorevole Ministro delle Finanze non ha risposto se accettava che nella vendita di questo palazzo si ponessero delle condizioni che presentassero garanzia per la conservazione di quella parte che si dice monumentale. Nel caso in cui l'onorevole signor Ministro delle Finanze sia per accettare questo suggerimento, io mi permetterei di aggiungere, che, a termini del Codice civile italiano, per garantire in perpetuo un onere reale che vincoli la cosa anche rispetto a qualunque successore, a titolo singolare, od universale, senza pericolo di prescrizione o di prelazione per altri vincoli, occorrono clausole addatte e che hanno d'uopo di esser diligentemente studiate. Mi basta indicare queste ragioni che dovranno esser ben valutate allorché l'onorevole sig. Ministro delle Finanze, accettate in massima le raccomandazioni dell'onorevole Senatore Gadda, debba poi provvedere per l'esecuzione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho risposto all'onorevole Senatore Gadda perchè mi pareva di aver già compreso nel mio discorso la risposta al desiderio da lui espresso. Evidentemente

non si potrebbe, nè dovrebbe farsi la vendita di quello stabile se la conservazione della parte monumentale non dovesse esserne assicurata.

Non mi occupo ora del modo, perchè sarà da stabilirsi.

Mi parve però che l'onorevole Senatore Gadda ponesse la questione in una forma troppo rigida.

Conservare interamente nel suo stato attuale quell'edificio, non so se sarebbe cosa veramente bella! Consento in ciò solo, che si debba prender cura a che la parte monumentale di quel palazzo non possa essere distrutta, e che, essendo in una posizione così appariscente, debba conservare quella formosità che si addice ad uno stabile che sorge nel mezzo della città.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola interrogo il Senato se intende che debba esser chiusa la discussione generale.

Chi approva la chiusura della discussione generale, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Leggerò ora gli articoli per metterli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare il palazzo di proprietà demaniale, situato in Roma nella piazza Colonna, descritto nel catasto sotto i numeri 102, 102 1/2 di mappa, in base al prezzo di lire 467,400; determinato dal Genio Civile con perizia del 10 marzo 1874.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere alla provincia di Torino il fabbricato demaniale posto nella stessa città in piazza Carlo Emanuele II, pel prezzo di lire 185,000, alle condizioni concordate ed accettate dal Consiglio provinciale, nell'adunanza del 18 maggio 1875.

(Approvato.)

Rileggo ora l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale e accettato dall'onorevole Ministro delle Finanze.

« Il Senato invita il Ministero a studiare, se » col prodotto della vendita del palazzo indicato nell'articolo 1. del presente progetto di » legge, e di quelle particelle di terreni acqui-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

» stati dal Ministero di Pubblica Istruzione, che
 » sovrabbondano ai suoi scopi, si possa costituire
 » un fondo per il compimento dei lavori ordi-
 » nati colla legge del 28 giugno 1872, n. 886
 » ed a presentare a tal fine un apposito pro-
 » getto di legge. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge verrà fatta in altra seduta.

Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione della spesa per il Ministero dell'Interno e lo stato di prima previsione della spesa pel Ministero delle Finanze per l'anno 1876 già votati dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questi progetti di legge, che saranno demandati alla Commissione permanente di finanza per l'opportuno esame.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

Si dà lettura del progetto.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Io vorrei che il Senato avesse presente come altra volta, non rammento quando, si passò oltre su questa prima lettura di tutti i capitoli del bilancio e si venne ad un' unica lettura, col consenso del Senato, per non perdere il tempo inutilmente. Crederei quindi che si possan leggere ed approvare come si è praticato altre volte.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende approvare la proposta del Senatore Caccia.

Chi, approva, sorga.

(Approvato.)

La discussione generale è aperta su questo progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla lettura de'singoli capitoli.

PARTE PRIMA

ENTRATA

(Escluso l'Asse ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

1	Tassa sui fondi rustici	125,823,226	»	»	125,823,226	»
2	Tassa sui fabbricati	53,200,000	»	»	53,200,000	»
3	Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti		»	8,183,558 68	8,183,558 68	
		179,023,226	»	8,183,558 68	187,206,784 68	

(Approvato.)

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

4	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	173,428,300	»	3,000,000	»	176,428,300	»
---	---	-------------	---	-----------	---	-------------	---

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Quando fu discussa la legge che modificò le disposizioni vigenti sulla imposta di ricchezza mobile, mi permisi di fare un'interrogazione al Presidente del Consiglio Ministero delle Finanze, la quale ebbe per me il più desiderabile effetto.

Riassumerò in brevissimi termini la questione come allora fu posta.

La legge del 1864 che stabilì per la prima volta la tassa di ricchezza mobile, fissò il principio giustissimo, che la stessa rendita non fosse soggetta altro che a una sola tassa. Il principio che è di una giustizia e razionalità ineluttabile, e che dovrebbe essere la norma di tutte le imposte, non trovò facile applicazione al movimento multiforme dei capitali negli istituti di credito. Ed infatti le difficoltà cominciarono con le Casse di risparmio che si trovarono in disaccordo con gli Agenti, in quanto alle denunce dei redditi da tassare, e quanto alle deduzioni da fare ai redditi giustamente tassabili.

Con la legge dell'anno scorso, il Ministro delle Finanze pensò seriamente di togliere queste dubbiezze, di porre gli Agenti delle tasse in caso di applicare la legge in modo uniforme e senza offesa del giusto.

L'articolo 11 di quella legge aveva appunto questo fine, determinando quali erano i redditi delle Casse di risparmio soggetti a tassa, e quelli che dai resoconti delle casse medesime dovevano dedursi.

A me parve che quell'articolo non contenesse una dichiarazione tanto esplicita, da togliere di mezzo tutte le dubbiezze e tutti gli equivoci; ed a questo effetto domandai all'onorevole Ministro delle Finanze ed al Relatore della Commissione di finanza, una spiegazione che mi ponesse in caso di precisare l'estensione ed i limiti che aveva quella disposizione. Io spiegai chiaro il mio concetto e dissi, che, a mio avviso, l'imposta sulla ricchezza mobile alle Casse di risparmio, qualora siano costituite a scopo di beneficenza, quali son quelle che non prelevano dagli utili alcun dividendo da distribuire agli azionisti e che hanno un'amministrazione gratuita, l'imposta si dovesse limitare alla differenza che appariva nei resoconti fra i frutti attivi e i frutti passivi, riscossi e pagati dalla

Cassa, perchè, a mio avviso, questo era veramente quello che costituiva la rendita lucrata dalle Casse, che doveva sottoporsi all'imposta.

Le spiegazioni che si compiacquero allora di darmi l'onorevole Ministro delle Finanze e il Relatore della Commissione Senatore Pallieri, che deploro non sia oggi presente, non tanto per l'autorità sua in queste materie quanto per la causa dolorosa che lo tiene assente dal Senato, ambedue mi dettero spiegazioni soddisfacentissime, tanto che io credetti che ogni dubbio fosse eliminato e le Casse di risparmio si trovassero in quella condizione che a me pareva giusta e ragionevole.

Venne il Regolamento per la esecuzione di quella legge, ed io mi pensava che le dichiarazioni le quali erano state fatte in quest'Aula d'accordo tra il Ministro ed il Relatore, vi avrebbero trovato la loro giusta sede e così sarebbe spiegato l'articolo della legge in modo da togliere di mezzo ogni dubbiezza. Ma con mia meraviglia vidi che il Regolamento non faceva altro che riprodurre l'articolo della legge, nè più nè meno, senza aggiungere una parola di commento. E quando poi la legge si è applicata, con meraviglia anche maggiore ho veduto che gli Agenti delle tasse continuavano nel loro sistema di tassazione e di valutazione dei redditi, e che le Casse di risparmio continuavano a lagnarsi dell'ingiusta applicazione della legge a loro riguardo, che non solo sconcertava tutta la loro economia, ma quasi poneva in forse la loro esistenza.

Gli Agenti delle tasse continuavano a dichiarare soggetti a tassa tutti gli impieghi fatti dalle Casse di risparmio in titoli di credito dello Stato o dei Comuni sui quali la tassa era già esatta o per rivalsa o per ritenuta.

Questo sistema, a mio avviso, porta la conseguenza che lo stesso reddito soffre duplice tassa, giacchè è chiaro a tutti che le Casse di risparmio non sono altro che mediatrici tra il depositante che pone i suoi risparmi nelle loro mani, ed i privati o le amministrazioni pubbliche che chiedono a lei sovvenzioni di danaro. La Cassa non fa altro che ricevere da una mano e impiegare dall'altra. Le due operazioni sono correlative, è lo stesso capitale che costituisce il debito ed il credito, e produce una sola rendita divisa fra il depositante e la Cassa. Ma gli Agenti delle tasse non la intendono

così ed in ogni operazione vogliono trovare rendita distinta e tassabile.

Gli Agenti delle tasse difendono questo loro modo di tassazione con vari argomenti, tutti a senso mio immeritevoli di essere accolti.

L'articolo 11 della legge del 14 giugno è concepito in questi termini: « Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza, si determina anche l'ammontare dei redditi derivanti da buoni del Tesoro intestati alle Casse e tenuti da esse in portafoglio, de' mutui fatti a provincie, comuni, opere pie ed altri Enti morali, e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta o di rivalsa si detrae da quella che la Cassa deve o per conto proprio, o per conto dei depositanti. »

Si comincia dagli Agenti delle tasse col distinguere i mutui che le Casse fanno direttamente somministrando danaro ai Comuni, alle Provincie ed ai Corpi morali, degli impieghi dei loro medesimi capitali in titoli di credito comunale o provinciale, rappresentati da cartelle negoziabili al portatore. In quanto, ai primi si ammise il defalco, in quanto ai secondi non si volle ammettere senza valutare per nulla che su quei titoli, nei quali le Casse impiegavano i loro capitali, la tassa di ricchezza mobile era già stata pagata per ritenuta.

A questo argomento, a senso mio, si risponde primieramente con le parole stessa della legge: essarla di mutui con le Provincie, con i Comuni, con i Corpi morali, senza distinguere e senza determinarne la forma. Ora, per me tanto vale il mutuo che si contrae con la diretta somministrazione del danaro, quanto l'acquisto di un titolo che rappresenta una frazione di un mutuo fatto per pubblica sottoscrizione. Per me ciascuna cartella è un singolo contratto di mutuo che mi determina gli obblighi del creditore col debitore, non altrimenti che un contratto complessivo di tutto il mutuo stipulato dal notaro.

Questa distinzione adunque, posta in campo per interesse fiscale, non mi pare che abbia fondamento nella legge; nè possa argomentarsi dalla natura delle cose.

Si dice in secondo luogo: abbiamo duplicazione di persone e di operazioni, trasformazione di redditi, dunque dobbiamo avere duplicazione di tassa.

In quanto alla duplicazione di operazione, sicuramente l'operazione è duplice, perchè da una parte si riceve, dall'altra si impiega. Ma queste operazioni sono corrispettive, ed il capitale e la rendita rimangono sempre immutati.

La Cassa di risparmio non potrebbe dare frutto ai suoi depositanti, se essa non trovasse un impiego ai capitali che aduna; perciò tutti i mutui attivi della Cassa hanno riscontro nei depositi che riceve e nel debito contratto coi depositanti.

La trasformazione della rendita è una cosa apparente, è una questione di parole, perchè trasformazione di rendita effettivamente non v'è; e l'onorevole Ministro delle Finanze è troppo buon economista per appagarsi di frasi cavillose per l'interpretazione di una legge così grave com'è questa della tassa di ricchezza mobile.

Anche nelle operazioni delle Banche di sconto e di emissione, c'è una continua e rapida trasformazione del capitale e della rendita, che costituisce il movimento economico di questi istituti. Or bene, la legge sulla tassa di ricchezza mobile non segue il capitale in tutte queste operazioni e trasformazioni, ma lo coglie agli ultimi risultati, e dallo stato finale dei profitti e delle perdite deduce la rendita tassabile.

Così mi pare, che dovrebbe applicarsi la legge alle Casse di risparmio.

Si dice in terzo luogo che la duplicazione della tassa non è cosa nuova, nè soltanto verificabile a carico delle Casse di risparmio; tutte le tasse si duplicano, si triplicano quanto occorre, finchè la materia tassabile si presenti nelle condizioni che la legge ha prestabilito. E questo è verissimo; ma è vero altresì, che se una stessa cosa nel nostro sistema tributario viene tassata in diverse maniere e sotto diverse forme, ciò accade perchè diverse tasse la colpiscono, ma non è la medesima tassa che si duplica sulla stessa materia imponibile.

In ultimo, per ciò che riguarda gli impieghi dei capitali della Cassa in titoli sui quali la tassa si è già pagata per ritenuta, si dice dagli Agenti delle tasse che questa prima tassa esatta per ritenuta, la Cassa che compra i titoli l'ha già scontata, perchè ha fatto il guadagno sul capitale diminuito di quanto importa la tassa.

Su questo argomento vuolsi osservare che questa è una condizione di cose eguale per tutti quelli che acquistano titoli al portatore sul mercato, e ciò che non dà materia tassabile per il compratore privato, non può darlo per le Casse di risparmio.

Si sa bene che ogni capitale diminuisce di quel tanto che rappresenta la tassa dalla quale è colpito, e questo accade sempre per una legge economica; ma se da questa condizione di cose si volesse dedurre una ragione per duplicare la tassa, allora io non vedo il perchè anche la tassa fondiaria, ad ogni mutazione di proprietà, non si dovesse nuovamente imporre; perchè si capisce bene che la tassa fondiaria è scontata dopo la prima contrattazione del fondo.

Fatte queste osservazioni, non volendo condurre questa discussione troppo per le lunghe, domanderei all'onorevole Ministro delle Finanze, se non credesse che questa materia, o per mezzo di istruzioni, o per mezzo di correzione dei regolamenti, dovesse essere riveduta e ritoccata.

A me importa moltissimo che le Casse di risparmio le quali hanno conservato il loro carattere benefico, e che rendono servizi inestimabili specialmente alle classi meno agiate della società, non siano condotte, da una fiscalità esagerata e che non è scritta nella legge, o a restringere le loro operazioni, o a gettarsi nella via perigliosa degli sconti e delle operazioni di Borsa.

È un fatto che della applicazione della legge come ora si fa, gli effetti sono disastrosi e l'economia delle Casse di risparmio è già notabilmente sconcertata. Alcune Casse di risparmio hanno già dovuto mettere a carico dei depositanti una quota proporzionata della doppia tassa che gli Agenti delle tasse vogliono esigere sopra una parte dei loro capitali. Tale aggravio potrà diminuire i depositanti, e con essi le economie del popolo, e ciò in un momento in cui si crede necessario di eccitarle, fino all'istituzione delle Casse di risparmio postali!

Questi inconvenienti sarebbero gravissimi e degni dell'attenzione del Ministro delle Finanze, il quale ha moltissima cura del progresso economico del paese.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Vorrei poter dare all'onor. mio amico Tabarrini una risposta soddisfacente ai desideri suoi; mi duole invece di dover esprimere una opinione assolutamente contraria.

Quando nel Senato si fece la discussione sopra la riforma della tassa di ricchezza mobile, e si pervenne a quegli articoli che trattavano delle Casse di risparmio, l'onorevole Tabarrini espresse tutti quei concetti che oggi ha ripetuti. Non posso negare che l'onorevole Pallieri in parte interpretasse pure la legge della quale si trattava nel senso da lui indicato, tantochè l'onorevole Senatore Tabarrini ebbe a sorgere immediatamente ed a dichiarare che si teneva pago delle risposte date dal Senatore Pallieri; ma io non esitai a chiedere la parola, ponendo la questione in questi termini. Io dissi che in questa legge c'entravano per accidente, imperocchè in sostanza le Casse di risparmio non ci avevano nulla a che fare; non era una disposizione nuova che si volesse prendere riguardo ad esse; ma si pigliava un'occasione opportuna per terminar le liti sorte fra le Casse di risparmio ed il Governo, relative al modo di pagamento della tassa di ricchezza mobile. E già prima un uomo del quale il Senato certamente rimpiange la perdita, e che a me è caro ricordare come uno di coloro pei quali io abbia avuto la più alta stima e la più cordiale amicizia, il Senatore Bevilacqua, avevami intrattenuto su questa materia, e non solo me, ma altresì taluni miei predecessori. Verteivano liti, e non avevano mai potuto comporsi, e fu allora che si credette di risolvere la questione in modo che spontanea apparisse una transazione fra il Governo e le Casse di risparmio.

Adunque, il discorso mio era questo. La scheda fatta per le Casse di risparmio finora dagli agenti dell'è imposte è, a mio avviso, una scheda corretta, e secondo la legge; però, se la Camera, se il Senato credono di fare qualche favore alle Casse di risparmio, istituite per oggetto di beneficenza, questa concessione agevolerà la composizione delle nostre liti. Il Parlamento credette pertanto opportuno di cancellare dalle schede quella parte di reddito, che si riferiva ai boni del Tesoro ed ai mutui fatti ai Comuni, alle Provincie, agli altri enti morali ed Opere

pie. La quale concessione era, a mio avviso, fondata sopra due ragioni: la prima che i Buoni del Tesoro sono un collocamento momentaneo e ad un saggio d'interesse molto modesto; la seconda che i mutui delle Casse di risparmio ai Comuni, alle Provincie, alle Opere Pie potevano agevolare di molto a questi enti morali, la facilità di contrarre a un saggio ragionevole i loro prestiti. Del resto, la legge, votando sole due precise eccezioni, veniva col silenzio a confermare lo stato delle cose.

Per me restava così definito che la scheda secondo la legge precedente, stata compilata dall'agente delle imposte, era corretta, ma che d'ora innanzi si modificano per le predette due concessioni.

Queste schede furono accettate dalla maggior parte delle Casse di risparmio. Non ricordo se da tutte, ma anche da quella di Milano che allora era presieduta dal marchese Bevilacqua.

Ma per ciò che riguarda le cartelle di rendita pubblica, o di prestiti comunali e provinciali acquistate nel mercato debbo mantenere la forma regolare di tassazione, imperocchè Vi prego di notare che pei titoli che sono sul mercato, il prezzo di essi non è rappresentato dalla rendita lorda, ma dalla rendita netta, cioè dedotta la ritenuta. Evidentemente se noi domani potessimo abolire la ritenuta sulle cedole, il prezzo delle cartelle del debito pubblico si alzerebbe immediatamente. È certo che quando si parla dei redditi delle Casse di risparmio che provengono dai titoli di rendita, o di cartelle di prestito comunale e provinciale, che hanno comprato sul mercato, si ritiene che l'acquisto è stato fatto tenendo conto del reddito netto e non del reddito lordo; e quindi, come reddito netto delle Casse di risparmio, deve andar soggetto ancora alla imposta che gli viene dalla legge stabilita.

Io sono dolente di dover chiarire di nuovo il mio pensiero; ma quel che ora ripeto è certo coerente a quel che dissi allora; e ben ricordo che il mio concetto fu questo: sancire la forma di scheda applicata alle Casse di risparmio dall'Amministrazione delle Finanze, salvo ad abbonare a questi Istituti che hanno il carattere di beneficenza la parte di reddito che proveniva dai buoni del Tesoro o da prestiti diretti fatti ai Comuni o alle Provincie.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Mi duole che essendo in concordia coll'illustre Ministro delle Finanze in tante cose, non possa esserlo in questa.

La più gran parte delle osservazioni che ho fatto mi sembrano giuste e le mantengo.

Capisco che la discussione, una volta che il Ministro delle Finanze ha fatto le dichiarazioni che avete udito, non può avere altro seguito utile. Le Casse di risparmio provvederanno ai loro interessi come meglio crederanno, ed a me non resterà che deplorare una interpretazione della legge che ne ferisce al vivo l'esistenza, e che può sviarle dal loro fine connesso del pari con la beneficenza e con la prosperità pubblica.

PRESIDENTE. Questo capitolo 4. che porta l'entrata totale di lire 176,428,300 s'intenderà approvato. Si continua la lettura de' capitoli.

N. 5. Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e seguenti, lire 16,220,371 36.

(Approvato.)

Totale sui redditi di ricchezza mobile, lire 192,648,671 36.

(Approvato.)

Tassa sulla macinazione.

N. 6. Tassa sulla macinazione dei cereali, lire 88,189,790 26.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Trattasi di fatti su cui già venne richiamata l'attenzione dell'onorevole signor Ministro delle Finanze da un ordine del giorno della Camera elettiva, con cui il Ministro era eccitato ad accuratamente esaminare i reclami che da varie provincie pervennero sul modo di applicazione della tassa del macinato, e precisamente sulla determinazione della quota fissa.

Trattasi di fatti, su cui dalle provincie che ho l'obbligo di particolarmente conoscere e non da esse sole, sono già pervenute al Ministero vive lagnanze e continuano a pervenirne.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha accettato l'ordine del giorno della Camera elettiva; ed anzi mi risulta che ha già preso qualche provvedimento per soddisfare le legittime domande. Però trattasi di fatti troppo gravi perchè io non debba provocare dinanzi al Senato dall'onorevole signor Ministro delle Finanze di-

chiarazioni che spero potranno essere del tutto rassicuranti. E lo fo perchè tutti quegli eccessi che qualche volta per troppo zelo si verificano nell'applicazione di un'imposizione non possono che compromettere l'imposizione stessa.

Accenno specialmente alla revisione, stabilita dalla legge del macinato, delle quote fisse. Non parlo delle revisioni straordinarie, di quelle cioè le quali si verificano quando vengono variate le condizioni dei lavori da cui furono dedotti gli elementi delle quote; parlo della revisione ordinaria.

La legge del macinato stabilisce che tanto l'amministrazione quanto il mugnaio possano chiedere d'anno in anno la revisione della quota fissa. Il regolamento della legge sul macinato ha dato a questa revisione un carattere sistematico. Ad ogni modo spero che il Ministero delle Finanze convenga con me, che questa revisione della quota fissa non debba essere attuata se non con moltissima discrezione, e questo per due motivi. Il primo di questi si è, che se si volesse procedere a questa revisione troppo spesso, non si verificherebbero punto quelle condizioni che secondo la legge e il regolamento sole giustificano la revisione ordinaria della quota fissa. L'altro si è perchè questa imposta sul macinato, imposta sopra derrate di prima necessità, è una di quelle imposte di cui il produttore si rivale sopra il consumatore. Non parmi si possa dire che dappertutto finora la tassa sia giunta a compenetrarsi nelle merci; ed il signor Ministro delle Finanze insegna a me che il progresso delle merci è certamente più lento di quello che sarebbe richiesto perchè l'onere delle imposizioni si distribuisca equabilmente. D'altronde, se una certa stabilità nelle imposizioni è un canone generale e principale da seguire in materia di imposizione, tanto più debbe osservarsi per una tassa come questa la quale appunto colpisce una derrata di prima necessità. Quando invece seguissero dei mutamenti troppo frequenti, repentini ed a balzi, ne nascerebbe una perturbazione ne' fatti economici, che più hanno influenza sulla stessa pubblica tranquillità e sulla prosperità della nazione.

La legge del macinato ed il regolamento, perchè si possa venire alla revisione ordinaria delle quote fisse, prescrivono che l'ingegnere del macinato si sia reso conto se le quote vi-

genti rispondono alla realtà, e perciò con indagini accurate, con visite locali, ed anche, quando occorra, con esperimenti diretti, si formi esatto criterio delle condizioni di ogni molino, soprattutto rispetto alla variabilità della forza motrice. Noi non abbiamo potuto applicare l'imposta sul macinato finora, se non con il contatore e non con un sistema di verifica diretta. Applicandosi l'imposta del macinato con il contatore, necessariamente bisogna fare un computo; il quale computo, se vuoi si sia giusto, siccome si fonda sopra una media, bisogna che sia desunto da una quantità di dati, sufficiente per poter dare una vera media.

Non si possono dunque fare queste revisioni se non quando questi dati sufficienti si sieno veramente raccolti.

L'onorev. Ministro potrà venire in chiaro dall'esame dei registri degli uffici provinciali del macinato, che spesso invece si procede alla revisione con pochissimi dati, e raccolti qualche volta (vuole il caso!) nel momento più favorevole per l'amministrazione delle Finanze, soprattutto per quello degli elementi di fatto, al quale il regolamento richiama in modo particolare l'attenzione, la variabilità della forza motrice. Ora penso che per lo zelo d'aumentare il reddito non si osservino sempre con sufficiente cura le condizioni, che il regolamento prescrive.

Il Senato facilmente ne trarrà, io spero, la persuasione da quei fatti che adduco, e di cui il signor Ministro delle Finanze non contesterà la massima esattezza.

Poniamo che la prima determinazione della quota fissa sia stata troppo tenue. Si fa la revisione, e si determina la quota fissa dietro giudizio peritale a cui abbiano fatto acquiescenza sia i padroni dei molini, sia l'Amministrazione, oppure il Comitato provinciale in seguito a ricorso che si sia presentato da uno o dall'altro o da tutti e due.

L'amministrazione non ricorre contro questa decisione del Comitato, comunque avrebbe dalla legge aperto l'adito a promuovere davanti all'autorità giudiziaria la nullità della perizia; e quando l'autorità giudiziaria avesse pronunziato questa nullità, si sarebbe rinviata la decisione ad un Comitato di una provincia finitima.

Ebbene, nulla di tutto ciò: l'amministrazione si accomoda. Intanto non succede nessuna

alterazione generale nelle condizioni della macinazione. Chi crederebbe che di lì a pochi mesi l'ufficio provinciale del macinato aumenti la quota fissa e persino del doppio e qualche volta anche del triplo? Ne ho qui alcuni esempi. Molti di più nè potrei citare, ma molti più che possa io citarne, ne ha in mano il signor Ministro delle Finanze. Procedendosi dunque ad una revisione, quando pochi mesi prima si era tenuta buona da quell'istesso ufficio del macinato la quota fissa in una certa misura, quando quell'ufficio provinciale del macinato non aveva creduto opportuno di ricorrere all'autorità giudiziaria per la nullità della perizia, si trova aumentata la quota fissa da 3 a 9; da 4,60 a 14,30; da 15 a 50; da 2,80 a 7,50; da 2,80 a 10; da 3,60 a 11,30!

Qualche ufficio provinciale del macinato rispose che era nella necessità di provvedere a questa revisione in vista della perequazione colla provincia finitima.

Si va e si interroga l'ufficio provinciale della provincia finitima; indovini il Senato che esso alla sua volta adduce per conto proprio quella stessa necessità di perequazione!

Questi fatti, o Signori, che ho addotti al Senato, e della cui verità mi richiamo all'onorevole Ministro delle Finanze, dimostrano ad evidenza che si procede a questa revisione ordinaria del macinato, senza che si siano raccolti quegli elementi sufficienti da cui soltanto si può desumere veramente quella media che la legge e il regolamento richiedono; e ciascuno si accorge quali perturbazioni debbano conseguirne.

D'altronde, l'imposta del macinato come viene attuata da noi, se si fonda in generale su computi desunti dal contatore, non esclude però i mezzi di verificazioni dirette dove questi sono possibili. Or bene: molte volte questi mezzi di verificaione diretta si possono avere. Per esempio, nelle città in cui l'amministrazione del dazio di consumo veglia con occhi d'Argo sulla quantità del peso macinato dai molini, perchè non si ha in ciò un dato abbastanza sicuro, il quale debba se non altro far nascere il sospetto all'amministrazione finanziaria, che essa è caduta in errore, quando i dati raccolti in quel modo diretto, non riscontrano con quelli computati dell'ufficio provinciale del macinato?

Se fra i dati che si desumono dalla quantità di farina che viene effettivamente pesata, e quelli desunti col contatore, esiste una differenza notevole, sarebbe desiderabile che gli uffici del macinato si attenessero al dato certo e non al presunto, o, se non altro, dubitassero che il presunto non è il vero.

Viene affidata l'esecuzione della legge sul macinato particolarmente a uomini tecnici, e con ciò abbiamo fatto complice dell'interesse del fisco, lo stesso spirito di sistema. Gli ingegneri persuasi come sono della bontà dei loro computi, non sanno capacitarsi che altra volta sarebbe più sicuro partito di ricorrere ad altri metodi di verificaione diretta, almeno almeno come giudizio di confronto.

Infine, molte volte gli uffici dal macinato portano il loro zelo a introdurre alterazioni nelle condizioni stesse della macinazione.

Certo, l'onorevole signor Ministro delle Finanze sarà persuaso che non è sua missione l'incaricarsi nè della produzione, nè della distribuzione della ricchezza.

Pur troppo, specialmente la prima applicazione dell'imposta sul macinato non fu senza qualche influenza sulla distribuzione; ora, poi l'amministrazione finanziaria vigili pure per ritrarre il giusto provento dalla macinazione in quel modo, che veramente si pratica, ma rispetti alla sua volta la libertà dell'industria.

Queste considerazioni generali portano a tre raccomandazioni:

Che le revisioni ordinarie non si facciano se non quando ci sono elementi sufficienti per farli, il che esclude la revisione sistematica e generale, e tanto più quelle revisioni che portano perturbazioni, come quelle dipendenti dai fatti che ho accennato;

Che quando ci sono mezzi diretti di verificaione, non si escludano, come non li esclude la legge, se non altro per far nascere il dubbio che l'amministrazione finanziaria abbia sbagliato e abbia necessità di rivedere i suoi conti;

Che l'esazione della tassa non porti la menoma alterazione sulla libertà dell'industria.

Parlando dei fatti particolari che ho accennato, devo anche specialmente avvertire come perfino congiuri contro di noi una circostanza, che del resto sarebbe propizia, la circostanza cioè del buon mercato del grano. Siccome la

molenda si paga in natura, il mugnaio per rifarsi di quest'aggravamento della quota fissa, riscuote tanta parte di molenda che necessita i poveri villici a reali sofferenze, sia per la quantità sia per la qualità del vitto, sempre con pregiudizio della pubblica igiene.

Io sono solito a portare concorso (non già delle mie cognizioni o della mia autorità di cui pur troppo ho tanto difetto) di tutto il mio buon volere al signor Ministro delle Finanze. Se mai gli avessi reso, o dovessi rendergli in altra circostanza un qualche servizio nell'appoggiarlo, mai però avrò reso a lui un servizio più eminente di quello che gli rendo oggi; perchè, richiamando la sua attenzione sopra questi fatti, io, non solo tutelo le condizioni economiche che a lui stanno a cuore quanto a me, ma nello stesso tempo sono sicuro che il vigilare all'applicazione dell'imposizione sul macinato in esatta conformità alla legge e ai regolamenti, sia l'unico modo per assicurare questo reddito alla finanza italiana.

Concludo: quanto ai fatti particolari che ho accennato invoco dal signor Ministro che quei provvedimenti, che già so che egli ha preso, cerchi di renderli veramente efficaci. Non mi si risponda che ci sono i rimedi di legge, che ci sono le perizie, che ci sono poi i ricorsi; sono rimedi che arrivano troppo tardi, quando oramai è compromessa l'autorità del Governo, la quale invece sarebbe salva, quando esso medesimo prendesse l'iniziativa di una esatta e sincera applicazione della legge.

Quanto poi alle considerazioni generali che ho fatto, io prego il signor Ministro di tener conto di un pericolo, che è ovvio e naturale che succeda in coloro, che son chiamati ad eseguire la legge d'imposta del macinato, quando non sia il signor Ministro stesso, il quale dall'alto del suo ufficio li faccia attenti di quelle condizioni, in cui veramente è desiderabile l'aumento dei redditi della Finanza. Cerchi dunque il signor Ministro di cansare quel pericolo, altrimenti troppo ovvio, che gli uffici provinciali del macinato non abbiano in vista che il massimo reddito possibile; cerchi d'inculcare, e non solo in questo ramo, ma in tutte le altre parti dell'Amministrazione finanziaria che, se il massimo reddito dell'imposizione è desiderabile, lo è però coll'esatta osser-

vanza di tutte quelle condizioni, che son volute dalle leggi e dai regolamenti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il compito di un Ministro di Finanze è sempre molto amaro; e più amaro ancora in un paese come l'Italia, nel quale, giova pur dirlo, la tassazione è portata ad un alto grado di rimpetto alla produzione ed ai mezzi di sussistenza. E nondimeno questa tassazione, portata, per così dire, ad un alto grado, è stata per avventura quella, che ci ha salvato da più gravi pericoli, da più dolorose conseguenze, e per la quale abbiam potuto mantenere alto l'onore del paese ed avvicinarci al fine desiderato di pareggiare le entrate con le spese.

Il macinato è forse fra tutte le tasse la più dura, e la sua applicazione aveva non solo un'intrinseca difficoltà, quella che nasce da ragioni economiche, ma ne aveva una tutta speciale. Ed a questo riguardo convengo col l'onorevole preopinante che, se vi fosse stato un modo facile e non vessatorio di ottenere una diretta verificaione, sarebbe stato di molto preferibile a quello, che si fonda sopra il contatore. Ciò si potrebbe ottenere con un nuovo strumento che finora non è stato perfezionato; intendo parlare del misuratore. Non dico che non ne esistano; ma gli esperimenti che ne abbiamo fatti non ci assicurano ancora della sua perfezione, sebbene ne abbiamo in prova non pochi di questi strumenti; e qualora essi potessero riuscire allo scopo desiderato, sarebbe gran ventura perchè ciò toglierebbe la sperequazione che è sempre la parte più dolorosa delle imposte, e condurrebbe al risultato finanziario con molto minor vessazione.

L'onorevole Senatore preopinante riconosce anch'egli questa necessità, ma vuole, a quanto parmi, due cose: l'una che la determinazione delle quote si faccia con molteplici ed accurati esperimenti, e dall'altra parte vuole che una volta accertate le quote, la revisione ordinaria sia fatta ad intervalli abbastanza larghi e, come egli disse, con grande discrezione. Nella prima parte v'ha, io credo, un equivoco; la determinazione della quota fissa non è un'induzione sperimentale derivante da una serie di fatti. La determinazione della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

quota si fa riconoscendo la forza da cui è animata la macina, la sua velocità normale, e finalmente, considerando un dato tipo di palmento, quanta forza occorre adesso per macinare un quintale di grano.

Questi elementi coi quali la quota è determinata, non richieggono una grande quantità di esperimenti e si può giungere ad una precisione che non dirò matematica ma molto approssimativa. Quando siano studiati bene i diversi tipi, anche con poche osservazioni, qualora siano fatte da uomini competenti, si può determinare la quota. Invece, seguendo il sistema desiderato dall'onorevole Senatore, sarebbe impossibile il potere fare tutti questi esperimenti, e saremmo stati obbligati a rinunciare al sistema perchè noi abbiamo 200 ingegneri incaricati di verificare 60,000 palmenti.

Ma l'onorevole Senatore Lampertico dice: una volta che voi avete accettata la quota, lasciate tranquillo il mugnaio e non venite a fare revisioni periodiche annuali.

Io accetterei fino ad un certo punto la sua raccomandazione, se noi avessimo portato questa tassa al suo grado normale; ma la tassa è per così dire in via di formazione. Pensi l'onorevole Lampertico che questa tassa nel 1869 ha dato 17 milioni, nel 1870 27 milioni, nel 1871 44 milioni, nel 1872 59 milioni, nel 1873 64 milioni, nel 1874 69, ed infine nel 1875 ne dà 76, ed oggi io domando di iscrivere come previsione di bilancio del 1876, la somma di 76 milioni. Egli vede adunque che questo reddito va progressivamente aumentandosi e che quindi le revisioni diventano una necessità assoluta. Anche calcolando sui risultati che dava la tassa nella Provincia romana, noi non andiamo, io credo, lungi dal vero dicendo che la tassa normalmente può produrre in Italia da 80 ad 85 milioni. Questo è il calcolo più equo e non esagerato. Altri hanno supposto che potesse dare molto di più; io, tenendomi in termini equi, dico che la tassa del macinato può dare da 80 ad 85 milioni e dico in conseguenza che siamo ancora in un periodo di ascensione, e in un periodo di ascensione nel quale non è ancora ben accertata la produzione di ciascun mulino. Aggiungasi a ciò la questione della perequazione che è gravissima, perchè se un mulino ha una quota minore, può macinare a miglior mercato degli altri, tutti gli avventori

vi concorreranno e gli altri mulini saranno abbandonati; e ciò sposterebbe grandemente la giustizia distributiva e le ragioni dell'industria.

Ma, supposto ancora che noi fossimo in una normale condizione di cose e che il macinato desse quel che deve dare, potremmo noi mantenere la quota fissa per lungo tempo? Niente affatto; perchè pagando la tassa in ragione di giri, il mugnaio mira a macinare col minor numero possibile di giri.

Anzi vediamo, signori, questo fenomeno che è veramente degno della riflessione dell'onorevole preopinante; cioè dal 1871 al 1874, mentre la tassa è cresciuta in media da 1,78 a 2,59 per testa, e il numero dei palmenti tassati col contatore aumentò da 40 mila a 55 mila il numero dei giri è diminuito da 64 mila, a 54 mila centinaia di giri. Quindi, se avessimo seguito il numero dei giri, solo mantenendo la quota come era antecedentemente, noi avremmo dovuto, invece di crescere l'aliquota per testa, avremmo dovuto discendere; invece di aumentare il prodotto per palmento avremmo dovuto diminuirlo. Per conseguenza, anche una volta che fossero le quote assestate nella loro condizione normale, occorrerebbe sempre o potrebbe occorrere una revisione periodica per questo fatto che si verifica, che la produzione si ottiene con un numero di giri minore, e quindi bisogna che la quota segua in qualche modo il movimento dell'industria. Non è offendere la libertà dell'industria il perseguire questa industria stessa onde essa dia all'Erario ciò che gli è dovuto.

Io ho sentito dire qualche volta, per esempio, che un mugnaio, avendo rifiutato di accettare la quota ed avendo il Governo messo un agente proprio, si è rilevato poi dal numero dei giri che la quota che si voleva imporre non era la giusta, e ne risultava una quota molto minore. E lo credo anch'io.

Il mugnaio non aveva più nessun interesse di sforzare la produzione; invece è solo quando il mugnaio percepisce egli stesso la tassa, che ha interesse a sforzare la macinazione e a far sì che con un numero minore di giri si ottenga una macinazione maggiore. Che se poi il mugnaio è quello stesso che rifiutò la quota, è troppo evidente che ha l'interesse di moltiplicare il

numero di giri per dimostrare l'enormità della quota intimatagli.

Dunque vede l'onorevole preopinante che questa questione del movimento che nasce nell'industria, cioè nel numero dei giri per effetto della solerzia del mugnaio, richiede che noi la seguiamo con periodiche revisioni, e che la seguiamo tanto più quando si tratta di perequare la tassa fra i vari contribuenti.

Io per questa parte adunque non potrei accettare le raccomandazioni dell'onorevole preopinante; io credo che finchè la tassa non sia giunta al suo livello normale, noi abbiamo obbligo di ripetere annualmente o il più sovente che si può la revisione; e quand'anche fosse portata al suo reddito normale, dovrebbe pur seguire quello che l'industria modifica, per poter in parte sottrarsi agli effetti del sistema che abbiamo imposto.

È verissimo però che alcune provincie parevano alquanto sperequate in confronto di altre. Noi abbiamo davanti agli occhi, quindi, una per quindicina, i dati del macinato. Questa è una delle amministrazioni che più regolarmente procede, e non posso a meno di tributare i più grandi elogi al mio segretario generale che si occupa particolarmente di questa materia. Noi abbiamo dunque sotto gli occhi tutti i sunti, tutti i risultati di tutte le provincie, e ci parve che in alcune provincie, che l'onorevole preopinante disse conoscer meglio, benchè conosca bene tutte le provincie d'Italia, la quota fissa fosse alquanto troppo bassa proporzionatamente al presente consumo.

Non potevamo, per esempio, supporre che in 69 provincie, Venezia fosse la 68. Belluno la 67.; ci parve per conseguenza che le loro quote meritassero una revisione.

Questa revisione ha dato luogo a grandi clamori, forse ha dato anche luogo a degli errori: io me ne preoccupai e tanto che dissi all'altro ramo del Parlamento, che accettava di prendere in grandissima considerazione i reclami fatti, e non aveva bisogno di aspettare quell'ordine del giorno della Camera de' Deputati, perchè avevo già mandato io stesso un Ispettore appunto per esaminare i reclami, benchè non fossero stati fatti in modo ordinario, perchè i gravati avevano lasciato scorrere il tempo utile per produrre i loro ricorsi davanti al comitato

degli ingegneri, che dalla legge è stabilito provincia per provincia.

Pur nondimeno io lo feci, e se non bastasse un solo ispettore, e se fosse necessario un'ulteriore verificaione, io la farei.

Vado più oltre. Potrei dire a coloro che si lagnano: voi avete lasciato scorrere il tempo utile per reclamare; il torto è vostro. Non glielovoglio dire. Potrei metterli in tempo utile a fare il reclamo; non voglio farlo. Vado più in là. Qualora si verificchino errori o sperequazioni, io dichiaro che saranno corretti per ordine del Ministero. Questo per gli errori che fossero già occorsi. Quanto al concetto generale dell'andamento della tassa, io ripeto, è amaro il compito del Ministro delle Finanze; ma deve compierlo con quella fermezza che è necessaria. Deve pensare che se mostrerà per una parte o per l'altra più arrendevolezza e meno tenacità di quello che si conviene, non farebbe un bene ma un doppio male; male alle finanze che è incaricato di tutelare, ed al paese perchè la parte dalla quale verrebbe esonerato un contribuente, ricadrebbe a carico degli altri contribuenti. Ma io so che l'onorevole preopinante non desidera che la giustizia. La tassa esiste, è determinata dalla legge, essa deve essere pagata egualmente da tutti, in modo che non nascano nè ingiustizie nè sperequazioni. In questo intento credo siamo tutti d'accordo. Dal mio canto prometto di mettervi tutta la mia attenzione ed il mio buon volere.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Dirò brevi parole per togliere un equivoco cui certamente avrò dato luogo per non essermi saputo spiegare abbastanza chiaramente, equivoco che non sarebbe stato tolto dalle parole dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Il Ministro disse che si può rivedere le quote persino anche *a priori* o con pochissime osservazioni.

Scusi l'onorevole signor Ministro: vi sono elementi che nè *a priori* nè con poche osservazioni si possono conoscere. Tale è la variabilità della forza motrice.

Gli esperimenti danno risultati certo diversi a seconda della condizione in cui trovasi l'acqua quando si fanno. Se per caso l'ufficio provinciale (ed è il caso che succede), fa le sue

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

verificazioni in quel momento in cui le condizioni sono appunto le più favorevoli, e poi non ne fa altre nel corso dell'anno, necessariamente anche i suoi computi sono erronei.

Poi, io non ho detto di sostituire un altro mezzo di verificaione a quello che possiamo avere dal contatore. No; mi sono appellato alla legge. La legge non esclude, quando ci sieno, altri mezzi di verificaione in concorso del contatore, se non altro come riscontro del contatore medesimo.

Prego il signor Ministro di fare delle indagini, e vedrà che a questo mezzo di riscontri la direzione del macinato è assolutamente ribelle, anche quando si offrano nelle condizioni della maggiore lealtà e della maggiore guarentigia della verità.

Dissi prima, e adopero una parola assai blanda col ripetere, che nella direzione del macinato ci è, insieme al bene, anche il male del sistema.

Quanto poi alle revisioni, ho escluso fin dal principio di parlare delle revisioni straordinarie, di quelle revisioni che si fanno, quando sono mutate le condizioni di lavoro da cui furono desunti i dati della quota peritale; invece il signor Ministro ha concentrato le sue osservazioni specialmente sopra queste revisioni. Le sue argomentazioni avrebbero un valore per esse: ma lo hanno forse per le revisioni a cui si deviene, quando non sia avvenuta modificazione alcuna nella condizione produttiva del lavoro, quando non siano mutati gli elementi da cui furono desunte le quote peritali?

Ora, quella grave perturbazione che ho accennato, e l'onorevole Ministro potrà accertarsene, si è appunto verificata dove non erano mutate queste condizioni di produttività, dove le condizioni erano perfettamente le stesse, dove le condizioni erano state riconosciute tali dall'amministrazione del macinato.

Tutto ciò condurrebbe ad un ordine di idee molto più ampio di quello in cui sarebbe opportuno di entrare. Non chiedo che quella fiducia che in parecchie occasioni mi ha pur mostrato il signor Ministro. Potessi se non altro avergli messo nell'animo il dubbio, che nelle norme quali sono seguite dalla direzione del macinato, possono esservi dei difetti, e specialmente

quello che dissi (chè meglio non so) uno spirito esclusivo e sistematico!

La legge non esclude altri mezzi. La legge non esclude neanche le informazioni. Cerchi il signor Ministro che gli uffici del macinato chiedano informazioni, non dirò solo alla rappresentanza elettiva della provincia e dei comuni, a cui l'amministrazione finanziaria ha pur necessità di far capo ogni momento, ma alla stessa rappresentanza governativa. È certo il signor Ministro che se un ispettore del macinato va in una provincia, abbia almeno la cura di fare una visita al Prefetto di quella Provincia?

Non faccio appello che alle leggi e ai regolamenti; mi affido per la loro attuazione al Governo stesso; esprimo parole di fiducia nel Governo. Il Governo non respinga queste mie parole, e si preoccupi delle considerazioni che ho esposto, e che sono fondate sopra fatti che il signor Ministro non ha contraddetto. L'ufficio di Ministro delle Finanze non gli faccia dimenticare quella scienza dell'economia pubblica, in cui egli è maestro. Altrimenti non sarebbe assicurata la stessa imposizione ma compromessa.

Pei provvedimenti che ha preso per quelle provincie in cui sono più gravi questi disordini, sinceramente lo ringrazio; e le parole da lui dette in Senato avranno un'eco benefica in molte popolazioni. Gli ispettori, muniti di queste facoltà che il Ministro ha loro dato, rialzeranno quell'autorità della legge che sarebbe altrimenti gravemente scossa.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ringrazio molto l'onorevole preopinante.

Non voglio prolungare la discussione certamente, solo mi preme fare due osservazioni. La prima è che io ho parlato delle revisioni ordinarie e non delle straordinarie, ed ho detto che se non si procedeva alle revisioni ordinarie, non saremmo giunti da 27 milioni a 76. Se una volta accordata la quota la prima volta non si fosse con revisioni successive rettificata la quota medesima, non avremmo fatto i progressi che abbiamo fatto; e allora solo l'osservazione accennata dall'onor. Lampertico sarebbe giusta quando fossimo arrivati a quel grado di prodotto che la tassa può dare, salvo sem-

pre quegli effetti che l'industria può portare nella macinazione medesima.

La seconda cosa poi è questa, che io non nego che qualche impiegato non abbia forse preso tutte le informazioni, non abbia forse provveduto con tutte quelle cautele che l'onor. preopinante desidera; ma pensi anche qual lotta debbono sostenere questi infelici impiegati che sono alle prese coi mugnai e con tutti coloro che vorrebbero stremare e diminuire le tasse che devono al Governo, che sono costretti a guardarsi da tante insidie e da false infamazioni, che hanno da sostenere tante dure prove con una retribuzione assai modesta. Sono soldati della Finanza, mi sia lecito il dirlo, non meno benemeriti dei soldati dell'esercito; possono errare qualche volta, gli uomini errano certamente, ma meritano però che il Ministero almeno prenda la parola in loro favore, ed esprima in questo recinto il sentimento di riconoscenza che ha verso di loro per quello che fanno, e la decisa sua intenzione di sostenerli.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Lampertico ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Anche io ebbi occasione di ammirare l'abnegazione degli uffici del macinato, e non è contro di loro che abbia oggi parlato. Io anzi non ho parlato contro di nessuno, le mie osservazioni non sono contro del Ministero, ma sono per il Ministero, perchè il miglior modo di giovargli è di dirgli la verità. Gli inconvenienti che io deplorai, non li addebito agli uffici del macinato: li addebito a cause che possono solo essere tolte da sagge istruzioni del Ministero, le quali facciano palese come il Ministro delle Finanze si preoccupi bensì del massimo reddito possibile, ma nelle condizioni volute dalle leggi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domandi la parola si intenderà approvato il capitolo 6: *Tassa sulla macinazione dei cereali* nella cifra di lire 88,189,790 26.

Il rimanente della discussione di questo bilancio viene rimandato a domani.

Ora si procede allo spoglio delle votazioni fatte.

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è nullo per mancanza del numero legale.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

I. — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876;
Idem del Ministero degli Affari Esteri;
Idem del Ministero dell'Istruzione Pubblica;
Idem del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale;

Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, piazza Colonna, e in Torino, piazza Carlo Emanuele II.

II. — Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione dell'Entrata per l'anno 1876;

Leva marittima dell'anno 1876, sulla classe del 1855;

Disposizioni intorno all'iscrizione della rendita 5 per cento in esecuzione all'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, e all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867;

Approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze.

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario.

La seduta è sciolta (ore 6).